

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA, FARMACOLOGICA, INFERMIERISTICA, RIABILITATIVA, MEDICO, PSICOLOGICA E DI AIUTO INFERMIERISTICO (OSS) NEI TERRITORI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI POTENZA (A.S.P.) E DI MATERA (A.S.M.) - SIMOG gara n. 7823367. Chiarimenti a tutto il 01.09.2020

1) Quesito prot. n. 149370 del 30.07.2020

Al punto 7.2 del Disciplinare, relativo ai requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto, per poter concorrere, il possesso di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al 50% dell’importo a base di gara del lotto, IVA esclusa o alla somma degli importi a base di gara dei lotti per cui si concorre.

Al punto 3 dello stesso Disciplinare l’oggetto è descritto come Assistenza domiciliare sanitaria, individuato dai CPV 85100000 (Servizi sanitari) e 85141210-4 (Servizi di cure mediche a domicilio).

A parere di chi scrive appare pertanto chiaro che, mentre il CPV 85141210-4 si riferisce alle attività oggetto dall’appalto, il CPV 85100000 indica il settore di attività.

Si chiede a questo proposito se sia corretto includere nel fatturato specifico le attività di assistenza sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medico, psicologica e di aiuto infermieristico (OSS) rese in contesti diversi da quello domiciliare.

Risposta

In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara, si precisa che lo stesso è da riferirsi al settore di attività oggetto dell’appalto, ovvero prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare; pertanto, non rientrano nel settore prestazioni prestate in contesti diversi da quello domiciliare.

2) Quesito prot. n. 149375 del 30.07.2020

Al punto 7.4 del Disciplinare, relativo alle modalità di qualificazione delle aggregazioni tra operatori economici, si specifica che, in caso di RTI, il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Lo stesso vale per il requisito 7.3.

Si chiede di sapere quale operatore economico deve assumere il ruolo di mandataria nell’ ipotesi in cui nel costituendo RTI ci siano due imprese: una che ha in misura maggioritaria il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) e l’altra che ha in misura maggioritaria il requisito di cui al punto 7.3 lett. c).

Risposta

Si conferma che i raggruppamenti temporanei d’impresa dovranno possedere i requisiti nei termini indicati al punto 7.4 del Disciplinare di gara.

3) Quesito prot. n. 149669 del 31.07.2020

Con riferimento al requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara (pagina 13) - Requisiti di capacità economica e finanziaria e nel dettaglio al requisito di cui al punto 7.2, lett. c) "Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili...", si chiede di specificare se nel settore di attività oggetto dell'appalto, considerando analogia delle prestazioni e/o personale operante, possano rientrare i sotto indicati servizi:

- Servizi infermieristici domiciliari e sociosanitari (SAD)

- Servizi sanitari infermieristici, medici, fisioterapici e sociosanitari presso RSA con presa in carico in base ad U.V.M. Asl di competenza

Risposta

In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara, si precisa che lo stesso è da riferirsi al settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare; pertanto, non rientrano nel settore prestazioni prestate in contesti diversi da quello domiciliare, né attività di tipo socio-assistenziale (SAD) pur se prestate a domicilio.

4) Quesito prot. n. 153115 del 05.08.2020

Con riferimento alla previsione di cui al CAP. 7.1, punto a), pag. 12, REQUISITI DI IDONEITA', del Disciplinare di Gara, della Procedura in argomento (SIMOG gara n. 7823367) si chiede conferma che, per quanto riguarda le onlus non iscritte alla Camera di Commercio, bensì iscritte all' Anagrafe Nazionale delle Onlus ed al Registro delle Persone Giuridiche (iscrizione provata da relativi certificati) ed avente l'oggetto sociale, contenuto nell' Atto Costitutivo, congruente con l'oggetto del contratto d' appalto relativo al servizio in affidamento con la presente procedura di gara, sia soddisfatto il requisito di idoneità di cui al suddetto comma (7.1, punto a), in linea e coerenza con la decisione del Consiglio di Stato, sezione V del 26/08/2010, n. 5956 che appunto ammette la possibilità a soggetti onlus di partecipare a gare pubbliche così come di analogo parere risulta anche la sentenza, del Consiglio di Stato, Sezione V del 18/09/2010, n. 6528.

Risposta

L'iscrizione camerale è richiesta quale requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art.83 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs 50/2016 ed è finalizzata a garantire alla stazione appaltante la partecipazione alla gara di operatori economici in possesso di professionalità adeguata alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Laddove l'operatore economico partecipante (come, ad es. nel caso delle ONLUS) non abbia l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, tale requisito potrà essere dimostrato diversamente, ovvero mediante iscrizione ad altro registro o albo, ed allegando, comunque, Atto Costitutivo contenente l'oggetto sociale, che dovrà riguardare attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

5) Quesito prot. n. 154225 del 06.08.2020

a) la revisione e adeguamento della base d'asta in funzione delle seguenti evidenze:

le tariffe orarie da Voi definite al netto delle indennità di turno e al lordo dell'IRAP (come indicato nella Vs. nota ** pag. 27 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) sono in realtà inferiori a quelle effettivamente ricavabili nella Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali settembre 2020 CCCNL 28.03.2019, anche modificata come da Voi indicato nella nota citata;

di adeguare la tariffa oraria degli Infermieri e dei Fisioterapisti, comprendendo il costo dell'indennità professionale prevista dall'art. 78 del CCNL delle Cooperative Sociali, come individuabile anche alla colonna Livello D2 con ip della Tabella ministeriale già citata;

almeno rispetto ai Lotti 1 e 2, si chiede di adeguare l'importo relativo ai costi di gestione, da voi individuati nel 15% delle prestazioni assistenziali. Tali costi risultano evidentemente sottostimati se si considera che soltanto il costo del personale della Centrale Operativa rappresenta in media oltre il 7% del costo delle prestazioni assistenziali, e che, quindi, la restante quota dell'8% non potrà mai essere sufficiente per coprire i costi di tutte le altre spese di gestione (ad esempio: sede operativa, attrezzature e materiali di consumo, hardware e software, innovazioni progettuali, ecc.) ed a garantire un utile d'impresa, seppur minimo;

- b) se le informazioni richieste per la compilazione della Busta C Offerta Economica, art. 16 p.ti 2 e 3 del Disciplinare di gara, dovranno essere inserite direttamente sulla piattaforma telematica oppure se dovranno essere predisposti degli appositi moduli a cura di ciascuna ditta partecipante;
- c) rispetto al dettaglio richiesto al p.to 3 dell'art.16 del Disciplinare di gara, a garanzia della correttezza della futura fatturazione e al fine di rendere ben comparabili i dati prodotti da tutte le ditte partecipanti, si chiede a codesta stazione appaltante di produrre un modello predefinito con tutti i dati richiesti, che sia solo da compilare a cura delle ditte partecipanti;
- d) di confermare che la fatturazione dei servizi, avverrà sulla base delle informazioni che dovranno essere fornite nell'offerta economica, di cui al p.to 3 art.16 del Disciplinare di gara;
- e) di fornire gli elenchi del personale, di cui all' Elaborato 7 e 8, anche in versione Excel, in modo da permettere di utilizzare le informazioni del personale per le opportune analisi necessarie alla costruzione del progetto di riassorbimento, richiesto nella Busta B Offerta Tecnica.

Risposta

- a) In riferimento ai costi stimati per il servizio oggetto dell'appalto, si precisa quanto segue:
- i costi orari stimati per le diverse figure professionali, riportati nelle Tabelle di cui alle pagg. 27,28 e 29 dell'Elaborato 1 "*Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale*", sono da intendersi al netto dell'indennità di turno e al netto dell'IRAP. L'indicazione al "*lordo dell'IRAP*", riportata nelle note all'art. 5 dell'Elaborato 1, è un mero refuso.
 - In riferimento alle indennità professionali, erroneamente non è stata considerata l'indennità professionale, prevista dall'art. 78 del CCNL cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo – cooperative sociali, nel computo del costo orario stimato del lavoro per gli infermieri ed i fisioterapisti. La Stazione Appaltante pubblicherà le parziali modifiche apportate alla documentazione di gara, limitatamente ai lotti 1 e 2, che prevedono l'inserimento nel computo economico delle indennità professionali per gli infermieri ed i fisioterapisti.
- b) In riferimento ai p.ti 2 e 3 dell'art. 16 del Disciplinare di gara, si precisa che le informazioni richieste devono essere riportate in apposita documentazione predisposta dagli operatori economici.
- c) Si conferma quanto detto alla predetta lettera b).
- d) Le modalità di fatturazione e pagamento delle prestazioni sono riportate all'art. 6 dell'Elaborato 5 "*Condizioni contrattuali*", allegato al Disciplinare di gara.
- e) Non è nella materiale disponibilità di questa Stazione Appaltante l'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio in formato excel, così come richiesto da codesto operatore economico.

6) Quesito prot. n. 154402 del 07.08.2020

In riferimento al requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2.c) del disciplinare di gara inerente il Fatturato specifico, chiediamo se per settore di attività oggetto di gara si intenda esclusivamente l' assistenza domiciliare oppure possano essere considerati fatturati maturati da servizi socio-sanitari-assistenziali (servizi di assistenza tutelare, servizi infermieristici, servizi riabilitativi/fisioterapici, servizi di animazione etc.) e servizi alberghieri (servizi di ristorazione, servizi di pulizia, servizi di lavanderia etc.) svolti presso strutture residenziali e semi-residenziali per anziani.

Risposta

In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara, si precisa che lo stesso è da riferirsi al settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero prestazioni di

assistenza sanitaria domiciliare; pertanto, non rientrano nel settore prestazioni prestate in contesti diversi da quello domiciliare, né attività di tipo socio-assistenziale, pur se prestate a domicilio.

7) Quesito prot. n. 161060 del 25.08.2020

In relazione alla procedura di gara di cui all'oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2 lett.b) del Disciplinare di gara (Fatturato globale riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo a base di gara del lotto, IVA esclusa o alla somma degli importi a base di gara dei lotti per cui si concorre) vada considerata la somma del fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari approvati;
- b) Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.2 lett.c) del Disciplinare di gara (Fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore al 50% dell'importo a base di gara del lotto, IVA esclusa o alla somma degli importi base di gara dei lotti per cui si concorre) per settore di attività oggetto dell'appalto si intendano i servizi alla persona in genere svolti sia a domicilio che presso strutture residenziali o semiresidenziali;
- c) Si chiede conferma che ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al paragrafo 7.3 lett.e) del Disciplinare di gara (Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto) siano considerati validi servizi di assistenza domiciliare per tutti i lotti.

Risposta

- a) Si conferma.
- b) In riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara, si precisa che lo stesso è da riferirsi al settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero prestazioni di assistenza sanitaria domiciliare; pertanto, non rientrano nel settore prestazioni prestate in contesti diversi da quello domiciliare.
- c) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, si precisa che sono considerati validi i servizi di assistenza sanitaria domiciliare anche per i lotti 3 e 4.